

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2934

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, MANCINO, AGNELLI Arduino, COLETTA, GUIZZI, PAGANI Maurizio, POLLICE, VOLPONI, BOMPIANI, MEZZAPESA, COVIELLO, AZZARÀ, SALERNO e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1991

Celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, nell'occasione dell'ottavo centenario della nascita, intende promuovere un programma di iniziative finalizzate all'approfondimento della figura di Federico II ed alla valorizzazione e conservazione di tutto ciò che testimonia la sua opera ed il suo influsso sulla vita del suo tempo.

Nato a Iesi il 26 dicembre 1194 da Costanza, figlia di Ruggero II d'Altavilla fondatore della monarchia normanna dell'Italia meridionale, e dall'imperatore Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa, Federico II dominò la vita politica e culturale europea fino alla sua morte, avvenuta il 13 dicembre 1250 nel castello di Ferentino in Capitanata.

Imperatore del Sacro romano impero, re di Sicilia, re di Germania, re di Borgogna, re di Gerusalemme, uomo di vasta e complessa cultura, Federico II è stato ed è oggetto di appassionate ricerche; politico geniale, legislatore (promulgatore del *Liber constitutionum regni Siciliae*, prima raccolta organica di leggi dopo quella giustiniana, nell'Europa medievale, definita «monumento legislativo laico dell'età di mezzo»), fondatore e poeta della cosiddetta scuola poetica siciliana, filosofo, studioso delle scienze naturali (autore tra l'altro di un trattato di falconeria), architetto, antesignano dello spirito laico moderno, ecco alcuni degli aspetti della sua personalità che sono stati e sono oggetto di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attenzione e che gli valsero l'appellativo di *stupor mundi*.

Nonostante i vasti domini restò sempre fortemente legato al suo regno di Sicilia. Ne organizzò le strutture amministrative secondo un originale modello sancito nelle citate *Constitutiones*. Nel 1224 fondò l'Università degli studi di Napoli, essenzialmente per rispondere all'esigenza di qualificare il personale addetto all'amministrazione di un regno che nella prima metà del tredicesimo secolo era il più moderno d'Europa.

L'articolo 1 del disegno di legge affida ad un apposito Comitato nazionale, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'organizzazione delle celebrazioni con l'indicazione delle iniziative da ritenersi prioritarie.

L'articolo 2 fissa in 4.000 milioni di lire, da suddividere in tre esercizi, l'importo del contributo occorrente per far fronte alle iniziative programmate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per organizzare le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia, imperatore e re di Sicilia, è costituito un Comitato nazionale, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le iniziative, anche a carattere internazionale, volte allo studio ed alla valorizzazione dell'opera di Federico II come legislatore, politico ed uomo di cultura, sono definite dal Comitato nazionale.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 2, il Comitato nazionale darà priorità:

a) alla catalogazione dei beni culturali direttamente o indirettamente riferibili alla figura di Federico II;

b) all'integrazione ed all'aggiornamento della *Historia diplomatica Friderici Secundi*;

c) alla predisposizione di un testo di riferimento, con relativo *Vocabularium* e traduzione italiana, delle costituzioni del regno di Sicilia;

d) all'apprestamento di un progetto per l'esame computerizzato di fonti documentarie per indagare sui lessici giuridico-amministrativi, feudali e altri lavori settoriali;

e) alla predisposizione ed all'attuazione di progetti di restauro di alcune delle più significative emergenze artistiche (castelli, monumenti, manufatti d'arte minore) dell'età fridericiana.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, al Comitato

nazionale, di cui al comma 1 dello stesso articolo, è concesso un contributo di lire 4.000 milioni di cui 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

2. All'onere derivante dal funzionamento del Comitato nazionale si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992 e alla sua proiezione negli anni 1992-1994, all'uopo parzialmente utilizzando, per gli stessi anni, l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.